

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SOLIDARIETÀ NOMADELFIA ODV"

TITOLO I – Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive integrazioni e modifiche, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione non riconosciuta denominata "**Solidarietà Nomadelfia ODV**", di seguito indicata anche come "Associazione".

Essa è amministrata e ordinata ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

2. L'Associazione ha durata illimitata

Art. 2 - Sede legale

L'Associazione ha la sede legale in via Nomadelfia, n° 1 - 58100 Grosseto.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, ha facoltà di variare la sede legale, di istituire altre sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della sede legale medesima, con l'obbligo di comunicarlo agli uffici competenti.

L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Grosseto e zone limitrofe, in quello Nazionale ed Internazionale.

Art. 3 - Scopi e principi

1. L'Associazione senza scopi di lucro, è un'organizzazione apartitica, laica, fondata sulla piena volontarietà e gratuità degli stessi soci.

2. L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro anche indiretto; democraticità della struttura; elettività, gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

3. L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di Organizzazioni di Volontariato che operino in identico o analogo settore.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Finalità e attività

1.L'Associazione ha le seguenti finalità:

- Promuovere la famiglia come luogo naturale di crescita e di educazione per i figli e per i minori che vivono situazioni di abbandono.
- Promuovere forme di condivisione tra famiglie e persone singole per una vita fraterna e di crescita comunitaria e sociale.
- Promuovere l'accoglienza in comunità di famiglie di persone che vivono situazioni di povertà materiale e spirituale in varie parti del mondo.
- Favorire il miglioramento della salute, della nutrizione, dell'igiene, nelle zone povere e svantaggiate del mondo.
- Promuovere l'istruzione di tipo "parentale" sia a livello primario, secondario e professionale.
- Promuovere attività di lavoro che siano rispettose della persona umana e che aiuti ad avere il necessario per una vita dignitosa.
- Sviluppare iniziative di formazione alla cultura della solidarietà, della fraternità, della pace, dei valori spirituali, dell'accoglienza e del rispetto dell'ambiente.
- Operare per migliorare le condizioni di vita in situazioni di povertà materiali e sociali in varie parti del mondo.

Per realizzare queste finalità, ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione intende perseguire le seguenti attività di interesse generale, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche di utilità sociali e in favore di tutta la collettività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Attività: organizzare, sostenere finanziariamente e gestire l'accoglienza di persone e minori in difficoltà in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, attraverso la realizzazione di comunità di famiglie, centri di assistenza e di riabilitazione al fine di un graduale reinserimento nella loro famiglia e nella società;

Organizzare iniziative finalizzate ad assicurare sostegno economico a persone, enti, istituti, associazioni, ecc. che perseguono attività di assistenza sociale a favore di persone svantaggiate;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

Attività: organizzare, sostenere finanziariamente e gestire interventi sanitari e di psicoterapia a favore di soggetti svantaggiati attraverso la creazione di presidi sanitari.

Intraprendere iniziative di educazione all'igiene, alla nutrizione e alla salute con l'attività gratuita dei propri volontari presso strutture sanitarie pubbliche e private, enti o associazioni che s'interessino alle persone svantaggiate.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Attività: promuovere e sostenere finanziariamente attività didattiche anche di tipo parentale, a favore di minori che, a causa di difficoltà familiari e sociali, presentino limiti cognitivi, psicologici e relazionali;

Promuovere progetti di formazione professionale di tutti gli indirizzi e di reinserimento lavorativo a favore di soggetti a rischio emarginazione sociale ed economica.

Promuovere, realizzare e sostenere finanziariamente iniziative culturali ed interventi formativi a favore di persone dedite all'assistenza ed al recupero dell'emarginato in genere.

Promuovere, realizzare e sostenere finanziariamente iniziative culturali ed interventi formativi per persone emarginate aventi per scopo il graduale reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Attività: organizzare, promuovere, gestire e sostenere finanziariamente corsi di formazione, convegni, conferenze, incontri, mostre, ricerche e studi nel campo dei problemi sociali, della solidarietà, dell'accoglienza, della formazione spirituale, morale e sociale dell'uomo e della cultura in genere per ragazzi, giovani e adulti.

Produrre e diffondere contenuti nel campo della cooperazione, della solidarietà, della giustizia sociale, della difesa dell'ambiente, della fraternità umana, della spiritualità, della vita comunitaria, della gratuità, del volontariato, dei problemi sociali, della promozione culturale e memoria storica attraverso mezzi tipografici, fotografici, cinematografici, televisivi e opere multimediali, pubblicazioni, edizioni audiovisive e contenuti web. A tale fine l'Associazione potrà dotarsi di propri mezzi anche con terzi e per conto terzi purché complessivamente si punti al raggiungimento delle stesse finalità.

Promuovere, organizzare, gestire e sostenere finanziariamente laboratori, non in forma professionistica, di musica, recitazione, teatro, arte acrobatica, danza, canto e disegno.

Promuovere, organizzare, gestire e sostenere finanziariamente manifestazioni socioculturali e ricreative, spettacoli musicali, coreografici, teatrali, folcloristici, e cinematografici.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

Attività: Organizzare visite per la conoscenza storica, spirituale, culturale, produttiva, industriale, agricola italiana, europea e del mondo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Attività: Promuovere e organizzare iniziative, tramite l'invio di associati e volontari dell'Associazione e di aiuti materiali e/o di denaro, a favore dei popoli del Terzo mondo in stato di povertà materiale e/o sociale; promuovere, organizzare e sostenere finanziariamente attività missionarie e progetti per migliorare la salute,

l'igiene, l'alimentazione, ambienti scolastici, educativi e didattici, le abitazioni e arredo interno, ambienti e attrezzature di ogni genere per il lavoro, automezzi di servizio per le varie attività di interesse generale, a sostegno di persone svantaggiate e dei paesi poveri.

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Attività: promuovere, organizzare e sostenere finanziariamente attività sportive-ricreative dilettantistiche, di qualsiasi tipo e per tutte le età.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/08/2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Attività: organizzare e gestire attività di aiuti in denaro, di raccolta e distribuzione di alimenti, indumenti, scarpe, mobilio, medicinali, prodotti per l'infanzia, elettrodomestici e attrezzature varie, anche tramite il sostegno di imprese, istituzioni pubbliche e private, a favore di persone, famiglie e minori in necessità temporanea o permanente.

2. Al fine di realizzare le suddette finalità l'Associazione può:

a) Promuovere intese con altre associazioni, comunità, centri, ecc., aventi i medesimi scopi o similari, in modo che, ove necessario, si possa dar vita ad iniziative comuni, oltre ad acquisire le reciproche esperienze.

b) Provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, consulte ed organizzazioni in genere.

c) Organizzare manifestazioni atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni preposte verso i principali problemi o aderire a iniziative da altri organizzate o proposte purché abbiano quale fine ultimo, almeno intenzionalmente, il raggiungimento degli stessi scopi dell'Associazione.

d) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dal Consiglio Direttivo

e) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

TITOLO II - Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme ordinamento interno e Associati

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali e intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati s'impegnano a sottoscrivere la quota associativa annuale.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta scritta dell'aspirante socio in cui sono indicati: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e il codice fiscale, ovvero per le persone giuridiche e gli enti la denominazione sociale, l'ubicazione della sede sociale, il codice fiscale, nonché i dati relativi al rappresentante legale. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. In questo caso l'aspirante socio, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea ordinaria, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta)

giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto di contraddittorio.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- c) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed essere informati su di esse;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2 del presente Statuto. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese in forma volontaria e gratuita con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Eventuali erogazioni dei rimborsi spesa (documentati) per l'espletamento di particolari funzioni a favore dell'Associazione da parte di associati, avverranno tassativamente nei modi stabiliti dalle vigenti leggi e regolamenti interni.

3. Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) osservare lo Statuto ed eventuali regolamenti, di rispettare le decisioni degli Organi sociali dell'Associazione;
- b) versare la quota associative nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili
- c) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, sia nei confronti di terzi che tra gli stessi associati e nei confronti degli organi sociali.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

TITOLO III - Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari associati o non associati, che svolgono la propria attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, e per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

TITOLO IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Assemblea:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario e Tesoriere.
- f) L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni associato non può avere più di 3 (tre) deleghe.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro 180 giorni (centottanta) dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di richiesta.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera almeno 8 (otto) giorni prima della data di riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i

partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione ai sensi dell'art.13 del Codice del Terzo settore predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) discutere e approvare i programmi annuali delle attività da svolgere predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, e se previsto ne pubblica i dati;
- d) Eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- e) Determinare il numero, eleggere e revocare tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo;
- f) Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- g) deliberare su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- h) redigere – modificare – revocare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) Eleggere e revocare l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore
- l) Eleggere e revocare il revisore Legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- m) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale, sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro Organo Sociale;

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli Associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione il quale nomina fra gli Associati un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati

Art. 16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne fa richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per le elezioni delle cariche sociali, e comunque per votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente, che ne è membro di diritto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. L'incarico si intende a titolo gratuito.

2. All'interno del Consiglio Direttivo saranno eletti un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale della Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 1) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi ai Consiglieri, almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
- 2) Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono in unica convocazione, sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 3) Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazione riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- 4) In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- 5) Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- 6) Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o in sua assenza dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione annuale ai sensi dell'art.13 del Codice del Terzo settore, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere la relazione annuale delle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - c) presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) eleggere il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio può decidere di conferire la carica di Segretario e di Tesoriere alla stessa persona;
 - e) fissare le quote associative annuali;
 - f) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - g) prendere le decisioni in merito all'eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - h) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) deliberare le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - n) adottare le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità

istituzionali dell'Associazione;

o) deliberare tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati per lo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo;

p) deliberare sull'ammissione di nuovi soci;

q) deliberare in ordine all'esclusione dei soci come da art.9;

r) redigere ed approvare i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

s) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

t) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 20 – Il Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Consiglio Direttivo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.3 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi

indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà a nuova elezione in Assemblea.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - Il Presidente: poteri e durata della carica – Il Vicepresidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che di terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.

5. Il Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 23 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.3, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni, dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (anni) e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente nel caso in cui siano più di 1 (uno) membro.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 2312, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 - L'organo di revisione

1. Se L'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei

conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (anni) e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

TITOLO V - I libri sociali

Art. 28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio e le entrate dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È costituito da:

- a) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari a titolo personale degli associati;
- b) contributi, erogazioni, donazioni e lasciti testamentari da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) contributi dello stato finalizzati esclusivamente al sostegno di documentate e specifiche attività o progetti;
- i) contributi di organismi internazionali;
- l) devoluzioni di patrimoni finali da parte di altri enti affini;
- m) beni mobili ed immobili
- n) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 32 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII - Disposizioni finali

Art. 33 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.